



COMUNE DI AVELLINO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri assegnati n. 32 – Consiglieri in carica n. 32

ANNO 2020

DELIBERAZIONE N. 21

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 – CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 FISSATE CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 41 DEL 26 MARZO 2019 E DEFINIZIONE ACCONTI

L'anno *DUEMILAVENTI* il giorno **29** del mese di *LUGLIO* alle ore **9,00** nella *SALA CONSILIARE* del *PALAZZO* degli *UFFICI MUNICIPALI* di Avellino.

A seguito di convocazione disposta dal *PRESIDENTE*, con avviso notificato a tutti i Consiglieri, come da relata dei messi notificatori, si è riunito il *CONSIGLIO COMUNALE* in seduta *pubblica* sessione *STRAORDINARIA* ed in *PRIMA* convocazione.

Presiede il *PRESIDENTE* dott. Ugo Maggio .

Partecipa alla seduta il *SEGRETARIO GENERALE* Dott. Vincenzo Lissa .

Il *PRESIDENTE* dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l'appello dei presenti.

CONSIGLIERE	PRESENTE	CONSIGLIERE	PRESENTE
SINDACO - dott. Gianluca Festa	Si	Francesca Medugno	Si
dott. Ugo Maggio	Si	Diego Guerriero	Si
Antonello De Renzi	Si	Alessandra A. Iannuzzi	Si
Gennaro Cesa	No	Giovanni Cucciniello	Si
Luigi Preziosi	Si	Ettore Iacovacci	Si
Giovanna Vecchione	Si	Francesco Russo	No
Mario Spiniello	Si	Nicola Giordano	No
Elia Virginio De Simone	Si	Carmine Montanile	Si
Jessica Tomasetta	Si	Luca Cipriano	No
Gianluca Gaeta	Si	Marietta Giordano	No
Antonio Cosmo	Si	Francesco Iandolo	Si
Teresa Cucciniello	Si	Ferdinando Picariello	Si
Francesca De Vito	Si	Luigi Urciuli	Si
Mirko Petrozziello	Si	Costantino Preziosi	Si
Carmine Di Sapio	Si	Amalio Santoro	Si
Gerardo Melillo	Si	Monica Spiezia	Si
Gabriella D'Alisi	Si		

Il *Presidente*, constatato la presenza del numero legale, passa all'ordine del giorno.

Su proposta dell'Assessore Vincenzo Cuzzola

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- **TARI (tassa sui rifiuti)**

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

PREMESSO ancora che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha

assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Avellino è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Avellino", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale Campania n. 14 del 26 maggio 2016, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

PRESO ATTO, in particolare, che il comma 5, del predetto art. 107 D.L. n. 18/2020 ha disposto quanto segue:

"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

DATO ATTO che alla data odierna la competente Autorità di ambito "ATO AVELLINO" non ha ancora provveduto ad approvare il PEF 2020, già trasmesso con nota prot. 38283/2020, stanti le evidenti difficoltà derivanti sia dall'incompleto e mutevole impianto normativo e regolamentare sia dalle modificazioni alle modalità operative del gestore del servizio del ciclo dei rifiuti conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, avvalersi della facoltà introdotta con il citato richiamo normativo e quindi procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe 2019 approvate con deliberazione della Delibera Commissariale con i poteri del consiglio Comunale n. 41 del 26 marzo 2019 così da fornire maggiore chiarezza ai contribuenti in ordine all'entità del prelievo tributario per l'anno in corso;

VISTI

- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stata disposta la sospensione dell'esercizio di talune attività produttive;
- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio;
- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e

commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, ;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 158/2020//rif, ARERA, *“ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19”*, ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione.

RITENUTO che la misura delle riduzioni ARERA appaiono coerenti con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;

RITENUTO PERTANTO di applicare per l'anno 2020, **contestualmente alla conferma delle tariffe 2019 deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 41 del 26.3.2019**, le seguenti modalità di riscossione precisando che, in relazione alla situazione emergenziale verificatasi, non verranno applicate sanzioni ai contribuenti che verseranno la prima rata di acconto entro il 31 agosto 2020:

Utenze non domestiche di cui alle tabelle 1A, 1B e 2 allegate alla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 (utenze sottoposte a lock down per l'emergenza COVID 19), acconto della TARI 2020 pari al 50% del dovuto 2019 con versamenti in tre rate alle seguenti scadenze e con possibilità di versare l'acconto in unica soluzione entro il 10 agosto 2020, data di scadenza della prima rata;

- prima rata 10 agosto 2020
- seconda rata 30 settembre 2020
- terza rata 30 novembre 2020

Utenze domestiche e per le utenze non domestiche che non sono state sottoposte a lock down in conseguenza dell'emergenza COVID 19 (tabella 3 della delibera ARERA 158/2020), acconto della TARI pari al 75% del dovuto 2019 con versamento in tre rate e alle seguenti scadenze e con possibilità di versare l'acconto in unica soluzione entro il 10 agosto 2020, data di scadenza della prima rata;

- prima rata 10 agosto 2020
- seconda rata 30 settembre 2020
- terza rata 30 novembre 2020

RILEVATO inoltre che, stante la contingente situazione emergenziale ed in coerenza con le indicazioni agevolative di IFEL ed ARERA, la riduzione dell'acconto al 50% del dovuto 2019 per le utenze non domestiche assoggettate a misure di lock-down, consente l'applicazione immediata delle riduzioni previste dalla deliberazione ARERA 158 del 05 maggio 2020 e può pertanto consentire una più ampia possibilità di pagamento totale dell'acconto, garantendo i relativi flussi di cassa;

DATO ATTO che, in applicazione dell'art. 138 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), congiuntamente all'approvazione delle tariffe TARI 2020, sarà fissata dal Consiglio Comunale, l'ultima rata, a titolo di saldo/conguaglio e avrà scadenza successiva al primo dicembre 2020;

DATO ATTO che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, validato dalla competente Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO AVELLINO e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. ...";
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone tra l'altro che: "(Omissis.... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'art. 107 comma 1 del DL n. 18/2020, nel testo risultante dalla conversione in legge, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31.7.2020;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

CONSIDERATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: "E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed

igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo" e che per la Provincia di Avellino, per l'anno 2020, l'aliquota del citato tributo è stabilito nella misura del 5,00%;

RITENUTO opportuno precisare che, per effetto della Delibera di Giunta n. 64/2019 e del contratto Rep. 5661 del 29/11/2019, l'attività di elaborazione, emissione, postalizzazione/notifica degli atti e la riscossione, è affidata in concessione alla società Assoservizi srl

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 267/2000
- il D. Lgs. n. 118/2011

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare II nella seduta del, esprimendo parere

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, dott. G. Marotta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di conformità dell'atto all'ordinamento giuridico reso dal Segretario Generale:

D E L I B E R A

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 41 del 26.3.2019 anche per l'anno 2020;
3. di approvare le seguenti modalità di riscossione:

Utenze non domestiche di cui alle tabelle 1A, 1B e 2 allegate alla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 (utenze sottoposte a lock down per l'emergenza COVID 19), acconto della TARI 2020 pari al 50% del dovuto 2019 con versamenti in tre rate alle seguenti scadenze e con possibilità di versare l'acconto in unica soluzione entro il 10 agosto 2020, data di scadenza della prima rata precisando che, in relazione alla situazione emergenziale verificatasi, non verranno applicate sanzioni ai contribuenti che verseranno la prima rata di acconto entro il 31 agosto 2020;

- prima rata 10 agosto 2020
- seconda rata 30 settembre 2020
- terza rata 30 novembre 2020

Utenze domestiche e per le utenze non domestiche che non sono state sottoposte a lock down in conseguenza dell'emergenza COVID 19 (tabella 3 della delibera ARERA 158/2020), acconto della TARI pari al 75% del dovuto 2019 con versamento in

tre rate i alle seguenti scadenze e con possibilità di versare l'acconto in unica soluzione entro il 10 agosto 2020, data di scadenza della prima rata, precisando che, in relazione alla situazione emergenziale verificatasi, non verranno applicate sanzioni ai contribuenti che verseranno la prima rata di acconto entro il 31 agosto 2020;

- prima rata 10 agosto 2020
 - seconda rata 30 settembre 2020
 - terza rata 30 novembre 2020
4. di prendere atto conseguentemente che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, validato dalla competente Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO AVELLINO e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
 5. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota dalla Provincia di Avellino è pari al 5,00% ;
 6. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
 7. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Lissa

Il Dirigente ai Servizi Finanziari
Dott. Gianluigi Marotta

Del che è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

dott. Ugo Maggio

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vincenzo Lissa

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo dichiara di aver affisso all'ALBO PRETORIO la retroscritta deliberazione il giorno _____ e che procederà alla defissione della stessa decorsi 15gg. dalla pubblicazione.

Avellino, _____

IL MESSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su dichiarazione del Messo, il sottoscritto SEGRETARIO certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO in giorno _____ e resterà affissa per 15 gg. consecutivi, e cioè fino al _____

Avellino, _____

II SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'ALBO PRETORIO COMUNALE per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ come prescritto dall'art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000;
- Che la presente DELIBERAZIONE è divenuta **ESECUTIVA** il giorno _____
- Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (Art. 134, comma 4) Decreto Legislativo n. 267/2000 ;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 4) Decreto Legislativo n. 267/2000 ;

Avellino, li _____

II SEGRETARIO